Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 12 settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **510**.

Soppressione del consolato di 1ª categoria in Caifa (Israele) e istituzione di un consolato di 2ª categoria nella stessa località Pag. 6354

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Norme relative ai motori ed alla loro sistemazione a bordo delle navi ed imbarcazioni da diporto Pag. 6354

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva Pag. 6359

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica Pag. 6360

Ministero del tesoro:

Quattordicesima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % 1954 Pag. 6360

Media dei cambi e dei titoli Pag. 6360

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario per la cattedra di chimica generale ed inorganica con elementi di organica presso l'Accademia navale di Livorno. Pag. 6361

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca. Pag. 6361

Regione Liguria: Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sanremo Pag. 6361

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1972, n. **34**.

Interventi a favore degli enti provinciali per il turismo, delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro loco della Regione e rifinanziamento della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42 Pag. 6362

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1972, n. **35**.

Modifiche alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, concernente « Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali » Pag. 6362

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1972, n. **36**.

Legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente « Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e centri diurni di assistenza per anziani, nonchè l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti » - Interpretazione autentica dello articolo 4 Pag. 6363

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1972, n. **37**.

Rifinanziamento della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti industriali in zone montane. Pag. 6363

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1972, n. **38.**
Provvidenze per l'assicurazione scolastica regionale. Pag. 6363

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1972, n. **39.**
Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali d'interesse regionale. Pag. 6364

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1972, n. **40.**
Provvedimenti nel settore del commercio Norme di modifica e di integrazioni delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, n. 26, e 19 agosto 1969, n. 31. Pag. 6364

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1972, n. **41.**
Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 27 agosto 1968, n. 31, concernente « Sovvenzioni a favore di istituzioni scolastiche di interesse regionale ». Pag. 6366

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1972, n. **42.**
Modifica ed integrazione della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, concernente « Istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 6367

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1972, n. **43.**
Rifinanziamento della legge regionale 25 giugno 1971, n. 23, concernente « Interventi straordinari per la prevenzione e la cura delle minorazioni fisiche e per la prevenzione ed il trattamento delle minorazioni psichiche ». Pag. 6367

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1972, n. **44.**
Protezione della flora spontanea Pag. 6367

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **510.**

Soppressione del consolato di 1ª categoria in Caifa (Israele) e istituzione di un consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Caifa (Israele) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Caifa (Israele) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Caifa e del Nord.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° giugno 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1972

LEONE

MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 12. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Norme relative ai motori ed alla loro sistemazione a bordo delle navi ed imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 164, 165, 166 e 235 del codice della navigazione;

Visti gli articoli 8 e 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 che detta norme sulla navigazione da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme relative ai motori ed alla loro sistemazione a bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Norme relative ai motori ed alla loro sistemazione a bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto

1. — *Generalità.*

1.1 — Le presenti norme si applicano a tutte le imbarcazioni da diporto e navi da diporto di qualsiasi materiale, stazza e sistema di propulsione, sia costruite in Italia, che importate dall'estero.

1.2 — Per ente tecnico s'intende il Registro italiano navale per il Ministero della marina mercantile, gli uffici tecnici della Direzione generale M.C.T.C. per il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

2. — *Potenza massima dei motori installabili sulle imbarcazioni.*

2.1. — La potenza massima ammissibile dei motori fuoribordo destinati alle imbarcazioni da diporto, non deve essere di norma superiore ai valori dati alla seguente tabella.

Imbarcazioni a scafo planante

$K \leq 5$	$P = K^2$	
$5 < K \leq 15$	$P = 21\ K - 80$	Applicabile quando il timone è comandato a distanza con dispositivo azionato da un volante e l'altezza dello specchio di poppa è $\geq$ 50 cm ovvero, se tale altezza è < 50 cm, il pozzetto di alloggio del motore risulta autosvuotante. Il dispositivo di demoltiplicazione del comando a distanza del timone deve essere tale che ad un giro del volante non corrisponda meno di 15° di banda.
$5 < K \leq 15$	$P = 7{,}8\ K - 14$	Applicabile negli altri casi.

Imbarcazioni a scafo non planante

$3 \leq L \leq 6$	$P = 3\ L - 6$	

Canotti pneumatici

Per qualsiasi valore di K_1	$P = 7{,}8\ K_1 - 14$	Quando la potenza del motore è maggiore di 25 CV, deve essere sistemato il comando a distanza del timone con dispositivo azionato da un volante. Il dispositivo di demoltiplicazione del comando a distanza del timone deve essere tale che ad un giro del volante non corrisponda meno di 15° di banda.

in cui:

P = potenza massima ammissibile, in CV;

$K = L \bullet l$ in m²;

$K_1 = L \bullet l_{max}$ in m²;

L = lunghezza fuori tutto dello scafo in m;

l = larghezza massima fuori tutto dello specchio di poppa, in m con esclusione di sporgenze o alette, ad eccezione di quelle che contribuiscono all'effetto planante;

l_{max} = larghezza massima del canotto pneumatico in m.

I valori della potenza dati dalla detta tabella possono essere variati in più o meno, sulla base dei risultati delle prove di navigazione, atte a dimostrare l'effettiva capacità delle imbarcazioni ad essere provviste di motore di una data potenza nei riguardi della governabilità, del peso, della robustezza e della stabilità dello scafo.

In ogni caso non sono ammessi valori di potenza che superino quelli di tabella oltre il 10%.

Per potenza del motore si intende la massima potenza di esercizio come definita al punto 4.

2.2 — Motori entrobordo ed entrofuoribordo.

La potenza massima ammissibile dei motori entrobordo e dei motori entrofuoribordo, destinati alle imbarcazioni da diporto, deve essere stabilita sulla base dei risultati delle prove di navigazione, atte a dimostrare l'effettiva capacità delle imbarcazioni ad essere provviste di motore di una data potenza nei riguardi della governabilità, del peso, della robustezza e della stabilità dello scafo.

Per potenza del motore si intende la massima potenza di esercizio come definita al punto 4.

3. — *Retromarcia.*

Le imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica con motori di potenza superiore o uguale a 6 CV devono essere munite di dispositivi per la retromarcia.

Le imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica con motori di potenza inferiore a 6 CV possono non essere munite di mezzi di retromarcia a condizione che vi siano altri mezzi efficaci per arrestare l'imbarcazione (remi, gaffe, ecc.).

4. — *Potenza massima di esercizio.*

Per potenza massima di esercizio s'intende quella determinata in base alle norme tecniche emanate con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in data 4 maggio 1971.

5. — *Costruzione e sistemazione dei motori entrobordo ed entrofuoribordo.*

5.1 — Costruzione.

I motori devono essere, per tipo e costruzione, idonei alle esigenze di propulsione o agli altri servizi cui sono destinati e tali da poter funzionare alla potenza massima di esercizio con tutta sicurezza per quanto riguarda il pericolo di incendi, di esplosioni, di avarie e senza pericolo per le persone.

5.2 — Carburatori.

I carburatori devono essere di tipo idoneo per l'impiego marino e devono essere costruiti in modo che siano impedite perdite di combustibile in corrispondenza dei loro leverismi e connessioni e non devono inoltre avere aperture di sfogo verso l'esterno.

I carburatori, ad eccezione di quelli di tipo invertito, devono essere muniti di raccoglitori di adeguata capacità, che possano convogliare gli eventuali stillicidi di combustibile nella condotta di aspirazione e sistemati in modo da evitare che gli stillicidi stessi possano sfuggire dai detti raccoglitori nella sentina o nel locale motore.

Le aspirazioni dell'aria devono essere munite di un dispositivo tagliafiamma ritenuto idoneo dall'ente tecnico.

5.3 — Equipaggiamento elettrico.

Le varie parti dell'equipaggiamento elettrico dei motori devono rispondere per tipo e costruzione alle prescrizioni relative agli impianti elettrici e devono essere montate sui motori in modo da essere il più possibile distanti dalla sentina e dagli elementi costituenti il circuito combustibile.

5.4 — Raffreddamento dei motori.

a) I motori di norma devono essere raffreddati ad acqua. A tale scopo devono esservi inviluppi di circolazione sia nel blocco cilindri che nella testata. La circolazione dell'acqua deve essere effettuata mediante apposita pompa azionata dal motore.

I motori possono essere raffreddati con acqua dolce in circuito chiuso; in tale caso non sono ammessi i radiatori, ma devono esservi idonei refrigeranti a circolazione di acqua di mare o tubi in chiglia adeguatamente proporzionati e protetti.

La tubolatura dell'acqua di raffreddamento deve essere in materiale metallico resistente alla corrosione dell'acqua marina oppure in acciaio zincato a caldo.

Quando necessario, il collegamento dei tubi di aspirazione e di scarico a quelli del motore deve essere effettuato con idonee manichette flessibili. Valvole di intercettazione devono essere sistemate sulla presa dal mare e, se necessario, sullo scarico fuori bordo.

Sulla tubolatura di entrata acqua nel motore, in aggiunta alla griglia da sistemare sulla relativa presa a mare, deve essere sistemato un filtro idoneo facilmente smontabile.

b) Possono essere accettati motori raffreddati ad aria a condizione che siano sistemati in spazi aperti o in spazi chiusi muniti di ventilazione efficace a raffreddare il motore. Lo scarico dell'aria di raffreddamento deve essere convogliato fuori bordo in modo da impedire rientrate d'acqua.

5.5 — Strumenti di misura e sistemi di allarme.

Deve essere sistemato un termometro per il controllo della temperatura dell'acqua di raffreddamento dei motori ed un manometro per il controllo della pressione dell'olio di lubrificazione, la cui lettura possa essere effettuata dal posto di guida principale. Tali strumenti possono essere sostituiti da dispositivi di allarme ottici ed acustici a condizione che il loro funzionamento possa essere controllato in ogni momento.

5.6 — Tubi di scarico dei motori.

a) I tubi di scarico devono essere stagni per tutta la loro lunghezza e devono essere disegnati ed installati in modo da presentare il minor numero possibile di curve o gomiti e che possano impedire l'ingresso del motore dell'acqua di mare o dell'acqua degli inviluppi di raffreddamento. Le giunzioni devono essere ridotte al minimo.

b) I tubi di scarico devono essere accessibili in modo che possano essere ispezionati o riparati per tutta la loro lunghezza.

c) Deve essere sistemata una tubolatura di scarico indipendente per ciascun motore di apparati di motore multipli.

d) I tubi di scarico devono essere fissati in modo che siano evitate sollecitazioni inammissibili che possano provocare la loro rottura. Gli ancoraggi, le staffe e gli altri supporti devono essere sistemati in modo da evitare la trasmissione del calore a strutture adiacenti di materiale combustibile.

e) In tutti i punti, in cui i tubi di scarico possono essere a contatto con materiali o dove sono esposti al contatto con le persone, essi devono essere protetti o con inviluppi di circolazione d'acqua di raffreddamento e con rivestimenti isolanti oppure con idonee guardie.

Quando sono previsti inviluppi di raffredamento a circolazione d'acqua, questa pu essere derivata dal sistema di raffreddamento del motore, purchè sia sufficiente, o può essere effettuata con pompe appositamente previste per tale scopo. In questo ultimo caso deve essere sistemato un allarme ottico ed acustico nel posto di guida principale per segnalare anormali aumenti di temperatura al sistema di raffreddamento dei tubi di scarico dei gas combusti.

I materiali isolanti impiegati per la coibentazione delle tubolature di scarico devono essere incombustibili.

f) Il passaggio dei tubi di scarico attraverso paratie stagne deve essere del tipo stagno e devono essere usate a tale scopo guarnizioni resistenti al fuoco.

I tubi aventi inviluppo di circolazione d'acqua possono essere saldati alle paratie o ai ponti stagni in acciaio, purchè siano previsti accorgimenti per eliminare le sollecitazioni derivanti dalle dilatazioni termiche impedite.

I tubi di scarico attraversanti paratie o divisioni non stagne di materiale combustibile, devono essere muniti di idonea coibentazione resistente al fuoco, o di inviluppo di acqua di raffreddamento, oppure deve essere lasciato intorno ad essi un lasco di almeno 25 mm, nel caso di tubi nei quali viene iniettata dell'acqua di raffreddamento, e di almeno 230 mm negli altri casi.

g) Quando viene iniettata dell'acqua di raffreddamento nei tubi di scarico, questa deve essere immessa il più possibile vicino al collettore di scarico posto sul motore, ma sufficientemente al disotto del collettore stesso e diretta in modo che l'acqua o il vapore non possano entrare nel collettore.

Il quantitativo d'acqua da iniettare deve essere tale da assicurare un adeguato raffreddamento di gas di scarico in relazione alle caratteristiche dei materiali dei tubi di scarico ed alla loro sistemazione.

h) Le tubolature di scarico, salvo quanto stabilito al punto *i*) devono essere costruite in materiali metallici di adeguata robustezza e durata. Esse devono essere resistenti alla azione corrosiva del combustibile impiegato, dei prodotti della combustione, dell'acqua di mare ed alle alte temperature cui sono esposte.

Nel caso che siano impiegati materiali diversi fra loro questi devono essere galvanicamente compatibili. Non è ammesso il rame o leghe di rame per tubolature di scarico di motori diesel. Quando necessario, possono essere ammessi tronchi flessibili a condizione che siano metallici e di tipo riconosciuto idoneo dall'Ente Tecnico.

i) Nel caso che nelle tubolature di scarico sia iniettata dell'acqua di raffreddamento, come specificato al punto *g*), possono essere ammessi materiali non metallici purchè rispondenti alle seguenti condizioni:

Per tutta la lunghezza della tubolatura i gas di scarico devono essere raffreddati mediante la suddetta iniezione d'acqua in modo che la temperatura non superi quella ammissibile per il materiale impiegato.

Il materiale deve essere resistente all'azione corrosiva del combustibile impiegato, dei prodotti della combustione e dell'acqua di mare.

Le dette caratteristiche di resistenza e la massima temperatura ammissibile devono essere accertate dall'ente tecnico con prova sui materiali.

Possono essere ammessi tubi flessibili non metallici purchè rispondenti alle norme suddette e ritenuti idonei dall'ente tecnico.

Le tubolature di scarico, ad eccezione di quelle in cui viene iniettata dell'acqua di raffreddamento, devono essere munite di dispositivi antiscintille ritenuti idonei dall'ente tecnico.

Quando necessario devono essere sistemate protezioni contro la pioggia o dispositivi per scaricare dai tubi di scarico l'acqua piovana o l'acqua di mare.

5.7 — Impianto del combustibile.

a) L'impianto del combustibile deve essere perfettamente stagno in modo che non possano verificarsi perdite di liquido o di vapore nell'interno dello scafo.

b) L'impianto deve essere permanentemente installato a bordo e sia nel suo complesso che nei suoi componenti deve essere progettato ed installato in modo tale da essere idoneo al servizio e da resistere con tutta sicurezza alle sollecitazioni dovute alla pressione, alle vibrazioni, agli urti ed ai movimenti dello scafo in mare.

c) L'impianto deve essere sistemato in modo che sia accessibile in ogni sua parte per ispezione ed eventuali riparazioni senza che per questo debbano essere effettuati smontaggi di parti strutturali dello scafo.

d) L'impianto e tutti i suoi componenti, come installati a bordo, devono essere capaci di resistere per 2,5 minuti primi alla libera combustione del combustibile per il quale essi sono progettati senza che si verifichino perdite di liquido o di vapore.

e) Inoltre l'impianto e tutti i suoi componenti devono essere idonei a funzionare entro il campo di temperatura da -25 a $+85$°C.

f) Deve essere assicurata la continuità elettrica di tutto l'impianto dalla presa d'imbarco combustibile fino al motore.

g) Tutte le tubolature del combustibile, compresi i tubi di riempimento dei serbatoi, i tubi di sfogo gas, i tubi sonda, i relativi accessori come valvole, filtri, mezzi di raccordo ecc. devono essere costruiti in materiali resistenti all'azione corrosiva dell'acqua e dell'atmosfera marina, del combustibile liquido impiegato.

Essi inoltre devono resistere all'esposizione al fuoco come specificato al punto *d*).

I tubi devono essere di tipo senza saldatura e di spessore adeguato.

h) Possono essere sistemati tubi flessibili purchè siano resistenti all'atmosfera marina, al combustibile, al fuoco ed alle vibrazioni.

Di regola i tubi flessibili devono essere metallici.

I tubi flessibili non metallici possono essere accettati alle condizioni suddette e purchè siano sistemati in punti accessibili e ben visibili e le loro estremità metalliche siano collegate in modo da evitare la formazione di scintille dovute alla elettricità statica.

i) Le giunzioni dei tubi devono essere ridotte al minimo indispensabile e devono essere realizzate in modo da assicurare la perfetta tenuta. Guarnizioni o mastici, se usati per realizzare la detta tenuta, devono essere resistenti all'azione del combustibile ed al calore.

l) Le tubolature del combustibile devono essere protette, dove necessario, contro eventuali danneggiamenti e devono essere fissate in modo da non essere assoggettate a vibrazioni non ammissibili. Tutti gli accessori della tubolatura devono avere idonei supporti indipendenti dalla tubolatura stessa. Le tubolature del combustibile devono essere distanziate il più possibile da cavi elettrici e da eventuali punti caldi. Il passaggio attraverso paratie stagne deve essere stagno.

m) La tubolatura di alimento combustibile dal serbatoio al motore deve essere sistemata per quanto possibile in modo da impedire la formazione di sifone in caso di rottura della tubolatura stessa.

Una valvola di intercettazione deve essere sistemata vicino al collegamento del serbatoio.

Tale valvola deve poter essere comandata da fuori del compartimento dove è sistemato il serbatoio e preferibilmente da sopra il ponte o dal posto di guida principale. Il comando può essere meccanico, pneumatico, idraulico o elettrico.

Nel caso di combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 55°C tale comando, se elettrico, non deve essere energizzato se non quando il circuito di accensione del motore è chiuso. La detta valvola comunque deve anche essere azionabile a mano sul posto.

Nel caso in cui i serbatoi siano sistemati fuori del locale motore, deve essere sistemata nella tubolatura del combustibile anche una valvola di intercettazione a mano vicino al motore. La tubolatura del combustibile deve essere collegata al motore mediante una spira metallica o con un corto tubo flessibile corrispondente alle norme di cui al precedente comma *d*).

Un idoneo filtro meccanico apribile dall'alto deve essere sistemato sulla tubolatura del combustibile entro il locale motore.

Il coperchio del filtro ed il relativo dispositivo di fissaggio, devono essere realizzati in modo tale che la guarnizione venga ad essere assoggettata a sola compressione.

La pompa di alimento del combustibile può essere azionata dal motore stesso o dal motore elettrico indipendente.

In quest'ultimo caso la pompa deve essere sistemata entro il locale motore ed il relativo motore non deve essere energizzato se non quando il circuito di accensione del motore sia chiuso. Nel caso di motori diesel il ritorno della nafta dai polverizzatori e dalle pompette deve essere collegato alla sommità dei serbatoi.

n) Non sono ammesse prese di combustibile dalle tubolature.

o) I tubi di riempimento e i tubi sonda dei serbatoi devono essere sistemati in modo che l'eventuale fuoriuscita del combustibile, o vapori di combustibile, non penetrino nell'interno dello scafo.

I tubi di riempimento devono avere il diametro interno non inferiore a 38 mm. e spessore adeguato. Possono essere accettati tubi non metallici alle condizioni stabilite al comma *d*).

I tubi di riempimento ed i tubi sonda devono avere un percorso il più breve ed il più rettilineo possibile dal serbatoio al ponte.

Le estremità all'aperto dei detti tubi devono essere munite di valvola di intercettazione o tappo a vite con targa di identificazione. Il passaggio a ponte deve essere stagno. Essi inoltre devono preferibilmente essere prolungati in basso all'interno dei serbatoi fino ad una distanza dal fondo non superiore a 1,5 volte il loro diametro. Le parti di tubo entro i serbatoi devono essere opportunamente fissate al serbatoio stesso.

Il tubo sonda può essere omesso quando è possibile effettuare il sondaggio attraverso il tubo di riempimento o quando è sistemato un apparecchio indicatore di livello ritenuto idoneo dall'ente tecnico.

Indicatori di livello con tubi di vetro non sono accettabili.

Quelli in tubi di plastica trasparente possono essere accettati per serbatoi destinati a contenere combustibili con punto di infiammabilità maggiore o uguale a 55°C a condizione che alle loro estremità siano sistemati rubinetti a chiusura automatica.

p) Ogni serbatoio deve essere munito di tubo metallico di sfogo di gas collegato al punto più alto del serbatoio stesso.

I tubi di sfogo di gas devono avere un diametro interno *non inferiore a 15 mm e spessore adeguato.*

Gli sfoghi gas devono avere sbocco all'aperto lontano da aperture di scafo, sorgenti di ignizione o di calore.

Essi inoltre devono essere sistemati in modo da impedire entrate d'acqua nei serbatoi e devono essere muniti di una rete tagliafiamma di materiale resistente alla corrosione con passo netto dei fili di 0,5 × 0,5 mm o di altro dispositivo parafiamma ritenuto idoneo dall'ente tecnico.

Le reti e gli altri dispositivi tagliafiamma devono essere facilmente rimuovibili per la pulizia.

5.8 — Serbatoi del combustibile.

a) I serbatoi destinati a contenere combustibili liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C (benzina, cherosene e simili) devono essere indipendenti dallo scafo e devono essere sistemati il più possibile lontano dai motori o da altre sorgenti di calore in modo da non sentire l'influenza del calore stesso. Se necessario devono essere protetti da schermi di isolamento incombustibile e non assorbente. Essi non devono essere sistemati in locali alloggi. E' ammessa la sistemazione sotto i sedili, all'aperto, sempre che vi sia intorno ai serbatoi un'efficace ventilazione naturale.

I serbatoi destinati a contenere combustibili liquidi aventi punto di infiammabilità non inferiore a 55°C (gasolio, olii, diesel e simili) possono fare parte integrante dello scafo.

b) I serbatoi devono essere costruiti in modo da sopportare una pressione pari a 1,5 volte il massimo battente idrostatico che può verificarsi durante l'esercizio ma a non meno di 0,28 kg/cm² senza che si manifestino perdite o deformazioni permanenti.

Il costruttore deve porre particolare cura nella progettazione, costruzione e sistemazione a bordo dei serbatoi affinchè questi resistano senza perdite alle sollecitazioni dinamiche cui possono essere sottoposti durante l'esercizio.

c) I serbatoi devono di norma essere costruiti con materiali metallici.

I materiali da usare e gli spessori minimi delle lamiere sono indicati nella seguente tabella. L'impiego di altri materiali metallici ed i relativi spessori minimi saranno considerati caso per caso.

Spessore minimo in mm per le pareti dei serbatoi metallici per combustibile

Materiali	Capacità serbatoio in litri V			
	$V \leq 300$	$300 < V \leq 550$	$550 < V \leq 750$	$V > 750$
Acciaio inox	0,8	1		1,3
Nichel Rame Ni ≥ 63% (1)	1	1,3		1,6
Cupro Nichel 70/30 (2)	1,2	1,5		1,8
Rame 999 (2) (3)	1,4	2	—	
Rame-silicio (2)	1,3	1,6		2
Acciaio (4)	2	3		
Leghe di alluminio	3			

Note:

(1) Per le pareti di serbatoi di capacità fino a 100 litri, aventi i giunti saldati a resistenza elettrica, può essere accettato lo spessore di 0,8 mm.

(2) Non idonei per serbatoi destinati a contenere nafta o gasolio.

(3) Le superfici interne dei serbatoi di rame devono essere stagnate.

(4) I serbatoi in acciaio devono essere protetti in modo idoneo all'interno ed all'esterno contro l'azione corrosiva della atmosfera marina e del combustibile cui sono destinati. Può essere impiegata a tale scopo la zincatura a caldo ad eccezione dei serbatoi destinati a contenere nafta o gasolio per i quali non è ammessa la zincatura interna.

Preferibilmente devono essere impiegati serbatoi cilindrici con fondi concavi o convessi.

I serbatoi metallici a sezione rettangolare o di forma speciale devono avere spigoli arrotondati con raggio di curvatura interna di almeno due volte lo spessore della lamiera.

Per i serbatoi costruiti con lamiere saldate di spessore non inferiore a 1,6 mm non è richiesto l'arrotondamento degli spigoli.

La parte superiore dei serbatoi non deve presentare gli orli saldati rivolti verso l'alto o avere forma tale da trattenere l'umidità o l'acqua.

I giunti devono essere saldati.

In ogni caso il procedimento di saldatura impiegato deve essere idoneo al materiale base impiegato.

Sono ammessi la saldatura con l'arco elettrico, la saldatura continua elettrica a resistenza, la saldatura autogena ossiacetilenica e la brasatura con argento o bronzo.

d) Possono essere ammessi per le imbarcazioni da diporto serbatoi in plastica rinforzata per contenere combustibili liquidi alle seguenti condizioni, ovvero, a condizioni giudicate equivalenti a giudizio dell'ente tecnico.

1. — I materiali impiegati ed il procedimento di fabbricazione devono essere riconosciuti dall'ente tecnico.

2. — I materiali impiegati devono essere autoestinguenti.

3. — Devono essere prese tutte le precauzioni durante la fabbricazione per evitare che eventuali porosità possano provocare l'infiltrazione del combustibile attraverso le pareti.

4. — I materiali impiegati per la costruzione devono essere resistenti all'azione dei combustibili che devono contenere.

5. — I serbatoi devono essere capaci di resistere per 2,5 minuti primi alla libera combustione della benzina.

6. — Il collegamento delle tubolature e degli accessori sui serbatoi deve essere di tipo idoneo a giudizio dell'ente tecnico.

7. — Devono essere effettuate con buon esito su pannelli delle stesse caratteristiche e spessore di quelli dei serbatoi, e su serbatoi campioni, le seguenti prove:

Prove meccaniche. — Devono essere effettuate con buon esito le prove di trazione e di urto su un numero di provini e pannelli a giudizio dell'ente tecnico.

Prove di autoestinguenza. — Su n. 7 pannelli aventi ciascuno le dimensioni di 450 × 150 mm deve essere effettuata la prova secondo norme dell'ente tecnico per la classificazione dei materiali combustibili in funzione del loro potere di propagazione della fiamma. Da tale prova il materiale deve risultare di tipo autoestinguente.

Prove di resistenza all'azione del combustibile liquido. — Gruppi costituiti da n. 3 provini e n. 3 pannelli, aventi le dimensioni di quelli per le prove meccaniche e da n. 3 provini di lunghezza di 75 mm, larghezza 25 mm e dello stesso spessore adottato, devono essere immersi per sette giorni, ad una temperatura compresa tra 20 e 27°C nei seguenti prodotti:

a) una miscela in parti uguali di due combustibili, prodotti da due diversi fabbricanti, di quelli che i serbatoi sono destinati a contenere. In tale miscela vi devono essere almeno 2,5 ml di piombo tetraetile e 0,2 teorie di fosforo. Se il serbatoio è destinato a contenere miscele con olio, per motori a 2 tempi, vi deve essere anche una parte di olio per ogni 24 parti di combustibile;

b) toluolo;

c) isottano.

Il condizionamento dei provini prima dell'immersione, le modalità relative all'immersione, la precisione della misurazione delle dimensioni e del peso dei tre provini di lunghezza 75 mm, larghezza 25 mm e spessore adottato, prima e dopo l'immersione, ed il rapporto finale della prova devono corrispondere alle norme ASTM D 543 60 T.

Dopo l'immersione deve essere controllato quanto segue:

a) l'aspetto esteriore per accertare che non si siano verificati difetti di butterature, formazioni di bolle, rammollimenti, incrinature, decomposizioni;

b) eventuali variazioni delle dimensioni e del peso;

c) eventuali variazioni delle caratteristiche meccaniche, ripetendo su tali provini le prove citate al punto 7.

Prove di impermeabilità.

Un serbatoio campione deve essere riempito con una miscela composta del 70% di isottano e del 30% di toluolo e deve essere mantenuto chiuso per 30 giorni in un ambiente ad atmosfera libera con temperatura compresa tra 20 e 27°C. Dopo tale periodo la perdita in peso del contenuto non deve risultare maggiore del 3%.

Prova di resistenza al fuoco.

Un serbatoio campione, riempito per un quarto del suo volume di combustibile liquido dello stesso tipo di quello che è destinato a contenere, deve essere sottoposto all'azione della fiamma libera della benzina. A tale scopo deve essere posto su un'apposita vasca avente una superficie che sporga tutto intorno almeno 500 mm rispetto alla proiezione orizzontale del serbatoio. Nella vasca deve essere immesso un quantitativo di acqua tale che il suo livello non sia inferiore a 50 mm ed un quantitativo di benzina sufficiente ad assicurare la combustione per almeno 2 minuti e 40 secondi.

Il serbatoio deve essere sistemato al centro della vasca, ad una altezza tale che il fondo del serbatoio stesso disti dalla superficie della benzina di non più di 300 mm.

Tutte le aperture del serbatoio devono essere chiuse, tranne quella del tubo di sfogo gas che deve essere portata ad una distanza tale da non provocare l'accensione dei gas fuoriuscenti dal serbatoio durante la prova.

Al fine di assicurare che il serbatoio durante la prova resti a contatto delle fiamme dovranno essere sistemate intorno alla vasca apposite schermature metalliche.

A fine prova deve essere controllato:

che non si verifichino perdite di combustibile rimanendo il serbatoio nella stessa posizione che aveva durante la prova;

che non si verifichino rotture e deformazioni permanenti o accentuati rigonfiamenti degli strati costituenti le pareti. Sono ammesse tuttavia piccole deformazioni e piccole perdite nella parte del serbatoio sopra il livello del liquido contenuto;

A fine prova dovrà, inoltre, essere accertata la perdita in peso del serbatoio e del combustibile in esso contenuto mediante pesatura da effettuarsi prima e dopo la prova.

8. — Deve essere controllato che ciascun serbatoio con tutti i suoi accessori, corrisponda al suo prototipo. E' responsabilità del costruttore impiegare gli stessi materiali e lo stesso procedimento di fabbricazione adottato per il prototipo. Eventuali modifiche in tal senso devono essere tempestivamente comunicate all'Ente tecnico che si riserva di far ripetere in tutto od in parte le prove di tipo specificate al punto 7.

e) Quando necessario deve essere sistemati diaframmi verticali sia per la robustezza che contro lo sbattimento.

f) Per i serbatoi destinati a contenere combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 55°C le aperture per il riempimento, per i tubi del combustibile, per lo sfogo gas e per il livello devono essere praticate sul cielo del serbatoio o nei fianchi il più vicino possibile al cielo; i relativi branchetti o flange per gli attacchi devono essere saldati, applicando, dove necessario, idonei rinforzi nel caso di serbatoi metallici, e collegati in modo efficace a giudizio dell'ente tecnico nel caso di serbatoi in pvrc.

Inoltre non sono ammesse aperture ed attacchi sui fianchi e sul fondo.

Per i serbatoi con punto di infiammabilità uguale o superiore a 55°C gli eventuali attacchi sui fianchi o sul fondo devono essere muniti di valvole comandante anche a distanza o a chiusura automatica.

g) I serbatoi devono essere sistemati in modo che siano facilmente accessibili per le visite e prove e per essere rimossi per la pulizia.

h) I serbatoi non devono far parte integrante dei motori o essere attaccati a questi, ad eccezione di piccoli motori (in generale ausiliari) i quali devono essere sistemati all'aperto.

i) I serbatoi devono essere convenientemente fissati. I supporti devono essere isolati dai serbatoi con materiali che non siano nè abrasivi, nè assorbenti.

l) I serbatoi devono essere efficientemente collegati a massa.

m) Prima della sistemazione i serbatoi devono essere sottoposti a prova idrostatica a 1,5 volte il massimo battente idrostatico che può verificarsi durante l'esercizio, ma a non meno di 0,28 kg/cm²

n) I serbatoi devono essere muniti di una targhetta permanente leggibile, posta in modo da essere visibile in caso di controllo dopo l'installazione e sulla quale devono essere riportati i seguenti dati:

Nome del fabbricante;

Estremi di accettazione del prototipo;

Capacità in litri;

Tipo di combustibile che il serbatoio è destinato a contenere;

Pressione di prova;

Anno di fabbricazione.

6. — *Costruzione e sistemazione dei motori fuori bordo.*

6.1 — Costruzione.

a) I motori devono essere, per tipo e per costruzione, idonei a funzionare alla massima potenza di esercizio senza eccessivo riscaldamento e senza surriscaldamento e con tutta sicurezza per quanto riguarda il pericolo di incendi, di esplosioni, di avarie e senza pericolo per le persone.

b) Il motore deve essere installato in modo che esso possa funzionare nella sua posizione normale ed avere ampia libertà di movimenti angolari di brandeggio e di rotazione in tutto il campo previsto per il particolare tipo del motore stesso.

c) Se i motori sono installati in pozzetti chiusi, questi devono avere un'adeguata ventilazione atta ad evitare un eccessivo cumulo di gas di scarico o di vapori di combustibile.

I motori protetti da cofani incernierati all'imbarcazione devono essere disposti e montati in modo che tali cofani possano girare sui cardini o muoversi in modo che i motori abbiano libertà di movimenti.

d) I magneti, nel caso di motori racchiusi in un inviluppo di protezione di tipo a tenuta sufficientemente stagna da impedire la fuoriuscita dei vapori del combustibile, devono essere costruiti in modo che i vapori stessi, eventualmente presenti intorno al motore, non possano accendersi a causa delle scintille.

e) I motorini di avviamento ed i generatori di corrente, muniti di spazzole, devono essere di tipo non ventilato allo scopo di evitare, per effetto di scintillamento, l'accensione dei vapori di combustibile, eventualmente presenti intorno al motore.

f) Le candele quando necessario devono essere munite di cappucci di protezione allo scopo di impedire eventuali cortocircuiti dovuti all'accumularsi di acqua o sali o di altri materiali estranei sui relativi isolatori.

g) I motori raffreddati ad aria devono funzionare all'aperto senza coperture di protezione oppure senza che vi siano impedimenti alla libera circolazione dell'aria.

h) I cofani o le stesse parti costitutive del motore devono essere predisposte in modo da consentire un rapido drenaggio di eventuali perdite di combustibile.

6.2 — Carburatori.

a) I carburatori devono essere di tipo idoneo per l'impiego marino.

b) Nel caso di motori sistemati entro inviluppi di protezione a tenuta sufficientemente stagna da impedire la fuoriuscita di vapori del combustibile, i carburatori e l'aspirazione devono essere di tipo a prova di ritorno di fiamma o muniti in corrispondenza della presa d'aria di un dispositivo tagliafiamma.

c) Le valvole a galleggiante dei carburatori devono poter sopportare la pressione della pompa a mano usata per riempire il carburatore all'atto dell'avviamento del motore, senza compromettere la propria funzione di regolazione dell'entrata del carburatore nella vaschetta.

6.3 — Tubi di scarico dei motori.

I gas di scarico dei motori devono essere convogliati sott'acqua.

Eventuali aperture sopra il galleggiamento nel sistema di scarico devono essere costruite in modo da impedire l'accensione dei vapori di combustibile.

6.4 — Impianti del combustibile e relativi serbatoi permanente fissati a bordo.

Valgono per quanto applicabili le norme riportate ai paragrafi 5.7 e 5.8.

In particolare non sono ammessi serbatoi sotto pressione facenti parte integrante dello scafo o permanentemente fissati allo scafo.

6.5 — Impianti del combustibile e relativi serbatoi non permanentemente fissati a bordo.

a) I serbatoi portatili devono essere costruiti in materiali resistenti all'azione corrosiva dell'atmosfera salina e del combustibile cui sono destinati o devono essere protetti efficacemente contro tale azione corrosiva. Essi inoltre devono essere dimensionati in modo da resistere alle sollecitazioni dovute all'uso corrente senza deformarsi e senza che si verifichino perdite di combustibile. Allo scopo di aumentare la robustezza dei serbatoi è raccomandato di adottare involucri a fondi concavi o convessi.

Il sistema di riempimento dei serbatoi deve essere realizzato in modo da garantire uno spazio vuoto di espansione di almeno il 5% del volume totale a riempimento avvenuto.

Lo sfogo d'aria deve poter essere chiuso quando il serbatoio è fuori uso. Ad evitare che si sovrariempino, i serbatoi devono essere muniti di mezzi di controllo del livello.

Non sono raccomandati i serbatoi in pressione.

I serbatoi devono essere sistemati in locali ben ventilati fuori dai locali alloggi.

Il diametro delle aperture di riempimento deve essere non inferiore a 38 mm.

Non sono ammessi serbatoi portatili di capacità superiore a 30 litri.

b) I serbatoi permanentemente collegati ai motori devono essere costruiti in materiali resistenti all'azione corrosiva dell'atmosfera salina e del combustibile cui sono destinati o devono essere protetti efficacemente contro tale azione corrosiva. Essi inoltre devono essere dimensionati in modo da resistere alle sollecitazioni dovute all'uso corrente senza deformarsi e senza che si verifichino perdite di combustibile. Allo scopo di aumentare la robustezza dei serbatoi è raccomandato di adottare involucri a fondi concavi o convessi.

Gli sfoghi d'aria, se necessari, devono essere costruiti in modo che possano essere chiusi quando il motore viene rimosso dall'imbarcazione oppure quando il motore viene fatto ruotare verticalmente in posizione tale da permettere la fuoriuscita del combustibile.

c) Le tubolature del combustibile di collegamento per serbatoi portatili devono essere di tipo flessibile tale da conservare la flessibilità nel campo di temperatura tra — 30°C e + 60°C.

Tali tubolature devono essere di materiale resistente alla azione corrosiva del combustibile impiegato, dell'acqua di mare ed inoltre all'azione della luce solare.

Tutte le parti metalliche devono essere resistenti alla corrosione.

Le dette tubolature devono essere munite almeno all'estremità che è collegata al motore di raccordi a innesto rapido.

Il raccordo che viene collegato al serbatoio deve essere di tipo a chiusura automatica.

I raccordi devono essere costruiti in modo che si abbia la minore perdita possibile del combustibile quando vengono innestati o disinnestati.

(10581)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, pubblicato nela *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di settembre 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 141.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 settembre 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto ala registrazione dela Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1972
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 185

(10653)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 3 marzo 1972 al 16 marzo 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 450/72 e n. 494/72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 23 giugno 1972 deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4635, colonna 1ª, leggere il numero della tariffa del frumento duro « 10.01-B » invece di « 11.01-B ».

(10627)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quattordicesima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % 1954

AVVISO

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 2ª 3ª 6ª 8ª 9ª 16ª 18ª 19ª 20ª 24ª 25ª 27ª 28ª 29ª 31ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª 39ª 40ª 41ª 42ª e 43ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5 % 1954.

Successivamente, il giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di tre serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 settembre 1972

(10622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi dell'8 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,13	581,13	581 —	581,13	581 —	581,10	581,15	581,13	581,13	581,10
Dollaro canadese	590,80	590,80	590,95	590,80	590,80	590,80	590,80	590,80	590,80	590,80
Franco svizzero	153,865	153,865	153,80	153,865	153,85	153,85	153,86	153,865	153,86	153,85
Corona danese	84,23	84,23	84,25	84,23	84,25	84,22	84,24	84,23	84,23	84,23
Corona norvegese	88,875	88,875	88,85	88,875	88,65	88,85	88,89	88,875	88,87	88,87
Corona svedese	122,935	122,935	122,90	122,935	122,95	122,90	122,93	122,935	122,93	122,93
Fiorino olandese	180,35	180,35	180,43	180,35	180,35	180,30	180,35	180,35	180,35	180,35
Franco belga	13,2485	13,2485	13,24	13,2485	13,22	13,25	13,2480	13,2485	13,24	13,24
Franco francese	116,215	116,215	116,23	116,215	116,15	116,22	116,22	116,215	116,21	116,20
Lira sterlina	1422,50	1422,50	1422,50	1422,50	1422,70	1422,60	1422,40	1422,50	1422,50	1422,50
Marco germanico	182,50	182,50	182,50	182,50	182,55	182,55	182,49	182,50	182,50	182,50
Scellino austriaco	25,257	25,257	25,23	25,257	25,20	25,25	25,2625	25,257	25,25	25,25
Escudo portoghese	21,725	21,725	21,72	21,725	21,69	21,72	21,7075	21,725	21,72	21,71
Peseta spagnola	9,157	9,157	9,16	9,157	9,14	9,15	9,1590	9,157	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9335	1,9335	1,9325	1,9335	1,93	1,93	1,9310	1,9335	1,93	1,93

Media dei titoli dell'8 settembre 1972

Rendita 5 % 1935	98,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,75
» 5 % (Ricostruzione)	92,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,075
» 5 % (Città di Trieste)	92,75
» 5 % (Beni esteri)	92,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,80
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	95,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,575
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1972

Dollaro USA	581,14
Dollaro canadese	590,80
Franco svizzero	153,862
Corona danese	84,235
Corona norvegese	88,882
Corona svedese	122,932
Fiorino olandese	180,35
Franco belga	13,248
Franco francese	116,217
Lira sterlina	1422,45
Marco germanico	182,495
Scellino austriaco	25,26
Escudo portoghese	21,716
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,932

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario per la cattedra di chimica generale ed inorganica con elementi di organica presso l'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto ministeriale in data 26 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1971, registro n. 36, foglio n. 188, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario per la cattedra di «chimica generale ed inorganica con elementi di organica» nel ruolo del personale civile insegnante della Accademia navale di Livorno;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, numero 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario per la cattedra di «chimica generale ed inorganica con elementi di organica» nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1971 è così composta:

Presidente:
Paladini Carlo, ammiraglio di squadra.

Membri:
Piazzi prof. Marcello, ordinario di chimica applicata dell'Accademia navale;
Franzini prof. Tito, ordinario di fisica dell'Accademia navale;
Cozzi prof. Danilo, ordinario di chimica analitica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;
Butta prof. Enzo, ordinario di chimica applicata della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

Segretario:
Monaco Luigi, direttore sez. (M).

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1972

Il Ministro per la difesa
RESTIVO

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1972
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 7

(10628)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1972, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 6 settembre 1972 il decreto ministeriale 22 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1972, registro n. 41 Finanze, foglio n. 307, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1970.

(10629)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sanremo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Imperia in data 4 gennaio 1972, n. 4196, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sanremo;
Considerato che necessita procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Preso atto delle designazioni prescritte dalla legge;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Petrilli prof. Fernando, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Genova;
Fieschi prof. Aminta, direttore dell'istituto di clinica medica generale dell'Università di Genova;
Martissa dott. Armando, vice prefetto di Imperia;
Perria prof. Marco, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Muruzzu prof. Ilario, ufficiale sanitario di Imperia;

Segretario:
Maraiulo dott. Giovanni, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova, presso l'istituto di igiene dell'Università;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e in quello del comune di Sanremo.

Genova, addì 22 agosto 1972

Il presidente della giunta regionale
DAGNINO

(10631)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1972, n. 34.

Interventi a favore degli enti provinciali per il turismo, delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro loco della Regione e rifinanziamento della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 l'ulteriore spesa di lire 40 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 l'ulteriore spesa di lire 20 milioni.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese degli enti provinciali per il turismo della regione con contributi annuali entro il limite di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.

Nella determinazione dei contributi di cui al precedente comma si tiene conto delle esigenze dei singoli enti, in rapporto alla importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento dei forestieri, nonchè in funzione degli interessi del turismo regionale. I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale al turismo.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere « una tantum », nell'esercizio finanziario 1972, sovvenzioni straordinarie:

a) agli enti provinciali per il turismo, entro il limite di lire 30 milioni;

b) alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, entro il limite di lire 45 milioni.

Le sovvenzioni, previste al precedente comma, sono concesse con decreto dell'Assessore regionale al turismo.

Art. 4.

La spesa di lire 40 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 dal primo comma dell'art. 1 della presente legge, fa carico al capitolo 409 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 40 milioni a lire 80 milioni.

La spesa di lire 20 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, fa carico al capitolo 410 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

Per gli scopi previsti dall'art. 2 della presente legge, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 — al Titolo I — Sezione V — Rubrica n 11 — Categoria IV — il capitolo 412 con la denominazione: « Concorsi nelle spese degli enti provinciali per il turismo della Regione » e con lo stanziamento di lire 40 milioni.

La predetta spesa di lire 40 milioni autorizzata per l'esercizio 1972 fa carico al precitato capitolo 412.

All'onere complessivo di lire 100 milioni si fa fronte con la maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento viene elevato di lire 100 milioni.

Le rispettive spese di lire 40 milioni, 20 milioni e 40 milioni di cui al precedente articolo ed autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge, sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, al Titolo I — Sezione V — Rubrica n. 11 — Categoria IV — i capitoli:

413 con la denominazione « Sovvenzioni straordinarie una volta tanto a favore degli Enti provinciali per il turismo della Regione » e con lo stanziamento di lire 30 milioni;

414 con la denominazione: « Sovvenzioni straordinarie una volta tanto a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione » e con lo stanziamento di lire 45 milioni.

All'onere complessivo di lire 75 milioni si provvede mediante storno di lire 8 milioni dal capitolo 906 e di lire 67 milioni dal capitolo 913 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

Le predette spese di lire 30 milioni e di lire 45 milioni autorizzate per l'esercizio finanziario 1972, fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 413 e 414.

Le variazioni degli stanziamenti ai capitoli 906 e 913 vengono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 approvato con l'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 1972, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 agosto 1972

BERZANTI

(10567)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1972, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, concernente « Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Sono comunque ammissibili a contributo le operazioni di credito a medio termine effettuate ai sensi delle leggi statali 25 luglio 1952, n. 949, 31 luglio 1957, n. 742, 30 luglio 1959, n. 623, o di altre leggi speciali vigenti in materia ».

Art. 2.

Alla fine del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, sono aggiunte le seguenti parole: « e di ogni altra condizione giustificativa dell'erogazione del contributo regionale ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Qualora risulti che i titolari o legali rappresentanti delle imprese abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo ».

Art. 3.

All'articolo unico della legge regionale 30 gennaio 1971, n. 4, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Sono altresì comprese le somme destinate all'acquisto di stabilimenti ed impianti preesistenti ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 integrato dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Le iniziative ammesse a contributo non possono essere distolte dalla destinazione industriale per tutto il periodo di finanziamento senza obbligo di alcuna formalità.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma del presente articolo o di violazione degli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 3, l'Amministrazione regionale procede alla sospensione del contributo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 agosto 1972

BERZANTI

(10568)

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1972, n. **36.**

Legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente « Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e centri diurni di assistenza per anziani, nonchè l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti » - Interpretazione autentica dello articolo 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le norme regolamentari previste dall'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, si intendono riferite esclusivamente ai progetti di nuove case di riposo per anziani.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 agosto 1972

BERZANTI

(10569)

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1972, n. **37.**

Rifinanziamento della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti industriali in zone montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1972 e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

L'onere di lire 1 miliardo autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 863 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamennto viene elevato da lire 250 milioni a lire 1 miliardo e 250 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

L'onere di lire 500 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 agosto 1972

BERZANTI

(10570)

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1972, n. **38.**

Provvidenze per l'assicurazione scolastica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogati, con effetto dal 1° gennaio 1973, il Capo V della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, e il Capo V della legge regionale 26 agosto 1971, n. 43.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare contro i rischi da infortunio gli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie dell'obbligo nella regione.

Art. 3.

L'assicurazione scolastica regionale copre ogni sinistro che possa verificarsi durante la frequenza della scuola o in dipendenza di iniziative ricreative, sportive e culturali, promosse dalle autorità scolastiche, svolte in orario scolastico o extra-scolastico, in palestre, campi sportivi, zone all'aperto e in ogni altra infrastruttura facente parte dei complessi scolastici, nonchè durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, effettuato a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto.

Art. 4.

L'assicurazione scolastica regionale è pure estesa alla copertura del rischio dalla responsabilità civile delle autorità scolastiche, degli insegnanti e del personale addetto alla sorveglianza degli alunni frequentanti le scuole di cui all'art. 2, che venissero chiamati in causa quali responsabili civili per gli infortuni occorsi agli assicurati.

Art. 5.

L'assicurazione scolastica regionale di cui alla presente legge ha durata novennale.

Art. 6.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali di concerto con l'Assessore alle finanze, delibera sulle forme assicurative più idonee, sulle condizioni e sulle estensioni assicurative, entro i limiti delle disponibilità di stanziamento.

Art. 7.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1981.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito al Titolo I — Sezione II — Rubrica n. 8 — Categoria IV — il capitolo 178 con la denominazione: « Interventi per l'assicurazione scolastica regionale » e con lo stanziamento di lire 40 milioni cui si provvede per lire 30 milioni con la cessazione della spesa autorizzata dall'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1971, n. 43, e per lire 10 milioni con la cessazione della spesa di cui all'art. 17 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, conseguente al disposto di cui all'art. 1 della presente legge.

La spesa di lire 40 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 farà carico al sopracitato capitolo 178 e quella analoga prevista per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1981 graverà sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 agosto 1972

BERZANTI

(10571)

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1972, n. **39.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali d'interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, l'ulteriore spesa di lire 950 milioni.

La predetta maggiore spesa di lire 950 milioni fa carico al capitolo 523 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972, il cui stanziamento di lire 550 milioni viene elevato a lire 1 miliardo e 500 milioni mediante prelevamento di lire 500 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (Rubrica n. 3 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo) ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante utilizzo di lire 450 milioni dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1970, con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 agosto 1972

BERZANTI

(10572)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1972, n. **40.**

Provvedimenti nel settore del commercio Norme di modifica e di integrazioni delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, n. 26, e 19 agosto 1969, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Provvidenze a favore delle imprese del settore della cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro, nonchè del settore distributivo.

CAPO I

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di consumo ed ai loro consorzi, contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:

a) acquisto, rinnovo, ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali — singoli o consortili — di deposito;

b) acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi nella stessa misura alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per provvedere all'acquisto e rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa.

Limitatamente alle cooperative di consumo e loro consorzi i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 1972.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi nella stessa misura ai gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti, per:

a) acquisto, rinnovo, ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai locali di deposito ed ai centri di vendita del gruppo;

b) acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività.

Art. 3.

Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli precedenti devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo.

Alla domanda va unita:

1) una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, contenente l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed agni altra notizia utile;

2) il certificato d'iscrizione della società al registro regionale delle cooperative, ovvero copia notarile dell'atto costitutivo del gruppo d'acquisto richiedente;

3) la situazione patrimoniale della cooperativa relativa all'ultimo consuntivo approvato;

4) la delibera, anche in estratto, del consiglio di amministrazione della cooperativa che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo.

Art. 4.

Sull'ammissibilità delle attrezzature al contributo previsto dagli articoli 1 e 2, delibera la giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria ed al commercio, sentito il comitato di cui al successivo articolo 14.

Art. 5.

Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio.

Il contributo è erogato in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente — vistata per congruità dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio — ed alle risultanze dei controlli eseguiti a cura dell'Assessorato dell'industria e del commercio attraverso propri funzionari delle carriere direttiva e di concetto.

CAPO II

Art. 6.

Per favorire l'attuazione delle finalità previste dai singoli piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, secondo i principi fissati dagli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli esercenti attività commerciali contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto o il rinnovo delle attrezzature aziendali fisse o mobili nei casi di:

a) fusione di più imprese individuali munite di autorizzazione commerciale;

b) trasferimento in zone previste dai piani comunali di urbanistica commerciale di esercizi di generi di largo e generale consumo, già localizzati in zone che presentino saturazione merceologica;

c) ampliamento della superficie di esercizio, allo scopo di adeguarla alla superficie minima eventualmente prescritta per il settore merceologico di appartenenza.

Art. 7.

Le domande per ottenere il contributo di cui all'articolo precedente devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo.

Alla domanda va unita:

1) una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, contenente l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa e ogni altra notizia ritenuta utile a dimostrare l'esistenza di almeno una delle condizioni previste dai punti *a*), *b*), *c*) dell'articolo precedente;

2) copia dell'autorizzazione all'esercizio del commercio.

Art. 8.

Sull'ammissibilità delle attrezzature al contributo previsto dall'art. 6, delibera la giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria ed al commercio.

Art. 9.

Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio.

Il contributo è erogato in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente — vistata per congruità dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio — ed alle risultanze dei controlli eseguiti a cura dell'Assessorato dell'industria e del commercio attraverso propri funzionari delle carriere direttiva e di concetto.

CAPO III

Art. 10.

Il contributo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della presente legge è cumulabile con i benefici in conto interessi previsti dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.

TITOLO II

Norme di integrazione e modifica della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.

Art. 11.

Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici attraverso il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, adeguandoli alle esigenze del commercio moderno, i contributi previsti dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, con l'osservanza delle disposizioni di detta legge, in quanto applicabili, alle imprese di spedizione per provvedere:

alla costruzione, all'acquisto, al completamento ed all'ammodernamento dei locali di deposito, dei magazzini e delle attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività di spedizione;

all'acquisto, all'ampliamento ed al rinnovo di mezzi di trasporto interni e stradali, necessari all'attività delle dette imprese.

Art. 12.

L'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è integrato come segue:

« Sono altresì ammessi a contributo i finanziamenti ottenuti per attuare programmi di acquisto, ampliamento o rinnovo delle attrezzature aziendali fisse o mobili, nonchè per la costruzione, l'acquisto, il completamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'attività dell'impresa ».

Art. 13.

L'articolo 5 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è sostituito dal seguente:

« A favore di uno stesso imprenditore non può ammettersi al contributo sugli interessi un importo superiore a lire 100 milioni. Tuttavia, quando il contributo sia richiesto da una società risultante dalla fusione di più imprese commerciali, che si trovino nelle circostanze di cui all'articolo 3, tale limite si intende riferito a ciascuna delle imprese che parteciparono alla fusione, purchè non venga superata la misura massima di lire 500 milioni.

L'importo massimo ammissibile al contributo sugli interessi è stabilito in lire 300 milioni a favore delle cooperative, in lire 500 milioni a favore dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti e dei consorzi tra imprese commerciali e in lire 600 milioni a favore dei consorzi di cooperative.

A favore delle imprese di spedizione, dei commercianti all'ingrosso e dei rappresentanti con deposito che effettuino la costruzione o l'attrezzatura dei locali per l'esercizio della attività nelle aree e nelle zone destinate a funzione emporiale o annonaria dagli strumenti urbanistici in vigore, è ammesso a contributo il limite di spesa di lire 500 milioni ».

Art. 14.

L'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono chiamati a far parte del comitato tecnico consultivo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, in luogo dei componenti menzionati in detto articolo 4, secondo comma, lettera *g*), sette esperti del settore distributivo, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque nominativi, di cui almeno uno competente nel settore della cooperazione ed uno in quello della distribuzione al dettaglio ».

TITOLO III

Norme di modifica della L. R. 27 novembre 1967, n. 26

Art. 15.

Il titolo del capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è così sostituito:

« Programmi per l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per operazioni doganali ».

Art. 16.

L'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è così sostituito:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine ».

Art. 17.

L'articolo 11 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è così sostituito:

« I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria ed al commercio, sentito il parere dell'Assessorato dell'urbanistica ».

Art. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è così sostituito:

« Nella spesa ammissibile s'intendono compresi l'importo occorrente per l'acquisto o per l'asservimento delle aree e degli immobili ed una quota non superiore al 7 per cento per spese generali e di collaudo ».

TITOLO IV

Norme di modifica della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31

Art. 19.

L'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a comuni e consorzi tra enti locali territoriali, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sino alla percentuale massima del 6 per cento della spesa sostenuta per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali ed artigianali nelle zone predeterminate dagli strumenti urbanistici, comunali o comprensoriali, purchè tali insediamenti siano in armonia con le direttive del programma di sviluppo economico e sociale della regione riguardo ai settori d'intervento.

I benefici di cui al comma precedente sono applicabili anche alle opere ed agli impianti pubblici per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici ».

TITOLO V

Norme finanziarie

Art. 20.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 7 — Categoria XI — il capitolo 873 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore delle coope-

rative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonchè per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa » e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 7 — Categoria XI — il capitolo 874 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti, per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai locali di deposito ed ai centri di vendita del grupppo, nonchè per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività » e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 7 — Categoria XI — il capitolo 875 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per l'acquisto, o il rinnovo, delle attrezzature aziendali fisse o mobili nei casi di fusione di più imprese individuali munite di autorizzazione commerciale, di trasferimento in zone previste dai piani comunali di urbanistica commerciale di esercizi di generi di largo e generale consumo, già localizzati in zone che presentino saturazione merceologica, nonchè nei casi di ampliamento della superficie di esercizio, allo scopo di adeguarla alla superficie minima eventualmente prescritta per il settore merceologico di appartenenza » e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

All'onere complessivo di lire 300 milioni autorizzato per l'esercizio 1972 si provvede per lire 50 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 250 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale dello stesso esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni.

La spesa di lire 300 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico ai precitati capitoli 873, 874 e 875, mentre quella di pari importo autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 21.

Per le finalità previste dall'art. 19 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1972, il limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 7 — Categoria XI — il capitolo 876, con la denominazione: « Contributi annui costanti a comuni e consorzi fra enti locali territoriali sulle spese sostenute per opere ed impianti pubblici infrastrutturali (compresi i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici) a servizio di insediamenti industriali ed artigianali, secondo il programma di sviluppo economico e sociale regionale, nelle zone predeterminate dagli strumenti urbanistici comunali e comprensoriali » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 5 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni relativo alla annualità dello esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 876, mentre quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1991 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 agosto 1972

BERZANTI

(10573)

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1972, n. 41.

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 27 agosto 1968, n. 31, concernente « Sovvenzioni a favore di istituzioni scolastiche di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1968, n. 31, e con le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli della stessa legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle sottoindicate istituzioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973, una sovvenzione dell'importo massimo a fianco di ciascuna istituzione indicato:

Scuola superiore di tecnologia presso l'Istituto tecnico industriale « A. Malignani », con sede in Udine L. 50.000.000;

Scuola superiore di servizio sociale E.N.S.I.S.S., con sede in Trieste L. 35.000.000;

Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Pordenone L. 20.000.000;

Istituto studi territoriali ISTE, con sede in Pordenone L. 30.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 sono istituiti i seguenti capitoli:

al Titolo I — Sezione II — Rubrica n. 8 — Categoria IV:

cap. 185 con la denominazione: « Sovvenzione alla Scuola superiore di tecnologia presso l'Istituto tecnico industriale « A. Malignani » di Udine e con lo stanziamento di L. 50 milioni;

cap. 186 con la denominazione: « Sovvenzione alla Scuola superiore di servizio sociale E.N.S.I.S.S. in Trieste » e con lo stanziamento di L. 35 milioni;

cap. 187 con la denominazione: « Sovvenzione all'Istituto regionale di studi europei di Pordenone » e con lo stanziamento di L. 20 milioni;

al Titolo I — Sezione V — Rubrica n. 12 — Categoria IV:

cap. 419 con la denominazione: « Sovvenzione all'Istituto studi territoriali ISTE in Pordenone » e con lo stanziamento di L. 30 milioni.

All'onere complessivo di L. 135 milioni si provvede, per L. 120 milioni mediante prelevamento dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubriche n. 8 e n. 12 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e per L. 15 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento viene elevato di ulteriori 15 milioni.

La spesa di L. 135 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1972, fa carico ai sopracitati capitoli 185, 186, 187 e 419 e quella di pari importo, relativa all'esercizio finanziario 1973, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 agosto 1972

BERZANTI

(10574)

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1972, n. **42.**

Modifica ed integrazione della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, concernente « Istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15; modificata ed integrata con la legge regionale 23 luglio 1970, n. 26, è sostituita dalla seguente:

« *c)* concedere contributi straordinari a cooperative legalmente costituite e loro consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e modificato a termini dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa, con particolare riguardo all'attività dai medesimi esplicata ed all'importanza che detta attività riveste ai fini dello sviluppo agricolo regionale ed al rilievo che la stessa assume per l'economia di consistenti aree territoriali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 agosto 1972

BERZANTI

(10575)

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1972, n. **43.**

Rifinanziamento della legge regionale 25 giugno 1971, n. 23, concernente « Interventi straordinari per la prevenzione e la cura delle minorazioni fisiche e per la prevenzione ed il trattamento delle minorazioni psichiche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per le finalità previste dalla legge regionale 25 giugno 1971, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1972, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 6 — Categoria XI — il capitolo 592 con la denominazione: « Sussidi agli enti ospedalieri, agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico e ad altri enti pubblici ed istituzioni specializzate ritenuti idonei per l'istituzione di adeguati servizi da destinarsi alla prevenzione, diagnosi e trattamento delle minorazioni psichiche e fisiche, nonchè per l'assistenza ed il recupero sociale dei minorati stessi » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

La spesa di lire 300 milioni autorizzata con la presente legge farà carico al precitato capitolo 592.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 agosto 1972

BERZANTI

(10576)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1972, n. **44.**

Protezione della flora spontanea.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono considerate protette le seguenti specie di piante:

Aquilegie, tutte
Armenia elongata (Hoffm.) Kock
Artemisia nitida Bertol. (Genepì, altanisie, cjanaipàz)
Asphodelus albus Mill. (Asfodelo, poràz)
Campanula zoysii Wulf. (Campanella azzurra, campanelis, urticela)
Clematis alpina Mill. (Vitalbella, pavòn)
Cyprìpedium calceolus L. (Scarpetta della Madonna, dalmine dal Signôr, scarpa de la Madona)
Daphne striata Tratt. (Dafne, ulìf mat)
Dictamnus albus L. (Limonella, frassinele)
Erucastrum palustre (Pir) Visiani
Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi, gjate, burale turchine, salate di mus)
Erythronium dens canis L. (Dente di cane)
Fritillaria montana
Fritillaria tenella MB. (Meleagride)
Gentiana froelichii Jan. (Genzianella cerulea, anziane)
Gentiana lutea L. (Genziana gialla, anziane zale)
Gentiana punctata L. (Genziana punteggiata, anziane puntinàde)
Gentiana tergestina Beck (Genzianella primaticcia)
Gladiolus paluster Gaud. (Gladiolo di palude)
Iberis intermedia Guers. (Iberide rossa)
Iris illyrica Tomm. (Iride celeste)
Jurinea mollis (Falso cardo)
Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina, simprivîf di mont, stelute alpine)
Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso, jarbe di ton, zi di Sant'Antoni, gràssala)
Lilium carniolicum Brnh. (Giglio arancione, zi naranzòn)
Lilium martagon L. (Giglio martagone, zi di bosc, rizzòz, gràssala de l'ors)
Narcissus poëticus L. (Narciso)
Nigritelle, tutte
Nuphar luteum S. et S. (Nannufero)
Nymphaea alba L. (Ninfea)
Orchidacee, tutte
Paeonia officinalis L. (Peonia, peonie)
Phyteuma comosum L. (Raponzolo di monte, macaròte)
Pleurogyne carinthiaca Don. (Pleurogine di Carinzia)
Pulsatilla Montana (Hoppe) Rchb.
Primula auricula L. (Orecchia d'orso, primule)
Primula tyrolensis H.W. Schott (Primula del Tirolo, primule)
Primula wulfeniana H.W. Schott (Primula di Wulfen)
Ranunculus glacialis L. (Ranuncolo di monte, vissigànt)
Veronica bonarrota L.
Veronica lutea Wettst. (Veronica gialla di roccia)
Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia)

Art. 2.

E' vietata la rottura, lo sradicamento, la distruzione, l'estirpazione e l'asportazione delle radici, dei tuberi, dei rizomi, dei bulbi e dei semi delle piante protette.

E' vietata la vendita ed il commercio di dette piante o di parte di esse (radici, rizomi, bulbi, tuberi e semi) e dei relativi fiori sia allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7.

Art. 3.

Fanno eccezione ai divieti di cui all'articolo 2 le piante che si trovino, assieme alle altre erbe, entro il perimetro dei prati quando vengono sfalciati per la fienagione e che sono tagliate assieme al resto.

Art. 4.

La raccolta dei fiori delle piante protette indicate all'articolo 1 è ammessa, per ogni specie, in non più di cinque esemplari per persona, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.

Art. 5.

E' assolutamente vietata la raccolta, in qualsiasi numero di esemplari, delle seguenti specie:

1) Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia);
2) Gentiana froelichii Jan. (Genzianella cerulea);;
3) Gentiana tergestina Beck (Genzianella primaticcia);
4) Pleurogyne carinthiaca Don. (Pleurogine di Carinzia);
5) Fritillaria montana;
6) Iris illyrica Tomm. (Iride celeste);
7) Narcissus poëticus L. (Narciso).

Art. 6.

Il Presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana può autorizzare la raccolta e l'asportazione delle piante protette, dei loro fiori, rizomi, bulbi o radici e tuberi per scopi scientifici, didattici, farmaceutici o industriali.

L'autorizzazione di cui sopra dovrà essere rinnovata annualmente e va richiesta al Presidente della giunta regionale, tramite l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, con domanda in carta legale, nella quale dovranno essere specificati, oltre ai dati personali del richiedente, lo scopo della raccolta, la zona ed il periodo ove la stessa verrà effettuata.

L'autorizzazione dovrà fissare i termini di durata della raccolta, nonchè eventuali limitazioni qualitative e quantitative, determinando le località o le zone in cui la raccolta stessa potrà aver luogo. Essa può essere concessa quando risulti che dalla raccolta non possa derivare danno o pregiudizio alla flora spontanea locale, nè ad alcuna specie di piante spontanee protette.

I raccoglitori, se richiesti, dovranno esibire l'autorizzazione agli agenti incaricati della vigilanza.

Art. 7.

La vendita ed il commercio delle piante protette o di parte di esse, quando provengano da colture industriali, giardini od orti botanici, è ammessa purchè la provenienza sia comprovata da certificato di origine rilasciato dalla Stazione forestale nel cui territorio si trovano le colture industriali, i giardini o gli orti botanici.

Art. 8.

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è demandata agli agenti del Corpo forestale, ai funzionari ed agenti giurati dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, agli agenti di polizia, ai guardacaccia, ai guardapesca, ai vigili urbani e comunali o alle guardie giurate volontarie che, per la loro particolare competenza (quali gli appartenenti ad associazioni naturalistiche o similari), siano state prescelte dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Art. 9.

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000 a lire 200.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi, munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, viola le prescrizioni ed i divieti cui è tenuto.

Nell'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa si ha riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti e all'età di chi le ha commesse.

Per le infrazioni commesse dai minori di anni 15 le sanzioni possono essere ridotte alla metà.

La sanzione è applicata, con provvedimento definitivo, dallo Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Art. 10.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana e sentiti gli Enti naturalistici o gli istituti scientifici, può decretare che in determinate zone, località o periodi venga vietata la raccolta di qualsiasi esemplare di piante o fiori protetti, nonchè di altre specie non previste dall'articolo 1, che abbisognino di particolare tutela al fine della loro propagazione.

Art. 11.

Fra le iniziative previste dall'articolo 1, punto 4), lettere *a*) e *b*), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono comprese anche quelle riguardanti la conoscenza ed il rispetto della flora del Friuli-Venezia Giulia ed in particolare della flora spontanea protetta ai sensi della presente legge.

Art. 12.

L'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana promuoverà speciali corsi d'istruzione per il personale addetto alla vigilanza di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 1972

BERZANTI

(10577)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.